



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 DEL 30/12/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 4, LETT. D-TER DEL D.P.R. 380/2001.

L'Anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **Dicembre** alle ore **16:20**, presso **l'Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n° **11** ed assenti, sebbene invitati, n° **2** come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	GALIFFI GIULIANO	X		8	CAMAIONI GIORGIA	X	
2	DI MASSIMANTONIO PIERA		X	9	PUGLIA ANTONIO	X	
3	LATTANZI LUCA	X		10	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
4	CORDONE DONATELLA	X		11	BALDINI NADIA	X	
5	BURRINI ANTONIO	X		12	LALLONE MONICA		X
6	CESARINI MASSIMILIANO	X		13	IEZZI DYLAN	X	
7	ROSSI MIRKO	X					

Partecipa il **Segretario Generale Francesca De Camillis**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Proposta di delibera:

PREMESSO CHE:

- nell'ambito della disciplina sul contributo di costruzione contenuta nel Testo Unico Edilizia, approvato con DPR n° 380/01, all'articolo 16 è stata inserita (per effetto delle modifiche/integrazioni operate dal DL "Sblocca cantieri", n. 133/2014, convertito in Legge n. 164/2014) una nuova e ulteriore modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione;
- in particolare, all'art. 16, comma 4, del DPR n. 380/2001, è stata aggiunta la lettera "d-ter)", con la quale si è espressamente previsto che, nella definizione delle tabelle parametriche, gli oneri di urbanizzazione sono determinati anche in relazione "*alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, viene suddiviso **in misura non inferiore al 50 per cento** tra il comune e la parte privata e da quest'ultima versato al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree od immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.*";
- il successivo comma 5 dell'art. 16 del DPR 380/2001 stabilisce che, nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della Regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono alla determinazione del "contributo", in via provvisoria, con deliberazione del Consiglio Comunale;
- la previsione ha carattere legislativo e codifica, a livello nazionale, un istituto che nella prassi aveva già trovato da tempo un discreto utilizzo: quello del contributo straordinario, da applicare al plusvalore generato da un intervento di trasformazione edilizia, come uno degli aspetti della negoziazione tra pubblica amministrazione e privati;
- il contributo straordinario si configura quindi più che come criterio di calcolo degli oneri di urbanizzazione "ordinari", come un ulteriore onere rapportato *all'aumento di valore che le aree e gli immobili avranno per effetto di varianti urbanistiche, deroghe o mutamenti di destinazione d'uso*;
- per la Corte Costituzionale, in forza della **sentenza 209/2017**, è legittima la percentuale che l'amministrazione comunale può chiedere a un privato, come contributo straordinario per il rilascio del permesso di costruire, se la variante urbanistica aumenta il valore dei terreni;

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

DATO ATTO che, alla data odierna, la Regione Abruzzo non ha ancora provveduto a disciplinare quanto di competenza in tema di contributo straordinario, salvo quanto previsto nello specifico ambito di cui all'art. 3 (*Disciplina degli interventi di recupero*), comma 3, della L.R. n° 40 del 1 agosto 2017;

CONSIDERATO che – pertanto –, ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera d-ter), rimane in capo ai Comuni l'obbligo di provvedere in via provvisoria, con Deliberazione del Consiglio Comunale, nelle more delle determinazioni regionali;

VISTA e richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/01/2008, pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n. 16 del 14/03/2008, con la quale è stata approvata la "**Variante per**

l'insediamento, lo sviluppo e la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse pubblico”;

DATO ATTO altresì che, con la predetta **Variante**, è stata approvata, oltre alle tavole di progetto, la documentazione di cui all'Allegato A (*Relazione Generale*), Allegato B (*Norme Tecniche di Attuazione*), e Allegato C (*Relazione Finanziaria*);

EVIDENZIATO E ACCLARATO che i contenuti della predetta documentazione e, in particolare, dell'Allegato A e dell'Allegato C, sono così riassunti:

“Allegato A - Relazione Generale: (...) *Gli interventi delle Unità di Trasformazione Urbana sono disciplinati attraverso “Schede progetto”, le quali riportano le indicazioni prescrittive ed indicative, le modalità insediative del territorio interessato.*

*Fanno parte integrante delle Schede Progetto le Schede Finanziarie, **che riportano la quantificazione del plusvalore** determinato dalla trasformazione urbanistica, e conseguentemente, le quantificazioni dei corrispettivi economici dovuti all'Amministrazione Comunale dagli aventi titolo per l'attuazione delle trasformazioni previste. Gli apporti al pubblico dovuti costituiranno l'utilità economica ritraibile dall'Ente per l'intervenuta modifica di destinazione d'uso e per il maggior carico urbanistico gravante sulle aree perimetrare come Unità di Trasformazione Urbana, e saranno corrisposti con modalità e tempi da stabilirsi in sede di stipula dell'atto di convenzione. Le Schede Finanziarie sono redatte sulla base della Relazione Finanziaria che regola parametri, valori e modalità per la determinazione dei valori di trasformazione.”*

“Allegato C - Scheda finanziaria: (...) *Sono stati individuate tutte le voci che occorrono per strutturare la scheda finanziaria riferita al singolo intervento: dai costi di costruzione ai valori di vendita, dalle spese tecniche alle spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, individuando Parametri e valori di riferimento.*

Il Plusvalore determinato nelle singole schede finanziarie è presuntivo, in quanto mancano in questa fase alcuni dati definitivi e le stesse caratteristiche degli interventi sono generiche. *Le opere di urbanizzazione che i privati proponenti dovranno effettuare all'interno delle Unità di Trasformazione Urbana, sono individuate nelle Schede Progetto limitatamente alla loro configurazione planimetrica ed alla tipologia.*

*Il costo di realizzo è stimato tramite l'analisi dei prezzi riferita a delle sezioni tipo, in quanto i progetti esecutivi saranno essere redatti in fase di attivazione degli interventi. Pertanto **l'utilità economica ritraibile dall'Ente** per le intervenute modifiche di destinazione d'uso e per il maggior carico urbanistico gravanti sulle aree trasformate, determinata come apporto percentuale sul Plusvalore al netto di spese e costi, non subirà variazioni allorché il costo di realizzo delle opere di urbanizzazione determinato sulla scorta degli elaborati esecutivi dovesse variare.*

Di seguito sono riportate le voci che costituiscono la scheda finanziaria:

A – COSTI A CARICO DELL'OPERATORE

a.1 _ Costo delle aree oggetto delle trasformazioni

a.2 _ Costo di realizzazione dell'intervento edilizio

Costo di costruzione

Costo sistemazione delle aree esterne

Opere di urbanizzazione (Viabilità, Parcheggi, Verde pubblico, Attrezzature)

Spese tecniche e complementari

a.3 _ Compensazione Standard Urbanistici

a.4 _ Oneri Concessori

Oneri di Urbanizzazione (Art.5 L.10/97)

Costo di Costruzione (ex Art.6-art 8 L.R. 89/98)

a.5 _Costi d'impresa e oneri finanziari

a.6 _Totale costi intervento

B – RICAVI PREVISTI

b.1 _Valori di vendita

b.2_ Coefficienti correttivi

C – CONTO ECONOMICO

c.1 _Conto economico

D – DETERMINAZIONE DELL'APPORTO AL PUBBLICO

d.1 _ Schede di quantificazione”

CONSIDERATO ulteriormente che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 dell'otto aprile 2019, esecutiva, l'Amministrazione ha adottato una "Variante Tecnica" per l'adeguamento e aggiornamento del P.R.G.;
- in concomitanza con la procedura di approvazione definitiva della Variante Tecnica adottata, si sta predisponendo un apposito Regolamento finalizzato al calcolo del contributo straordinario nel caso di interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso, ex art. 16, comma 4, lettera d-ter del DPR n° 380/2001 (previsione di carattere legislativo e non regolamentare);
- in attesa della definizione degli atti sopra citati, si rende necessario adottare, ancorché in via provvisoria, un criterio di calcolo oggettivo, valido sull'intero territorio comunale, per la determinazione del citato contributo straordinario (c.d. “plusvalore”), onere “*rapportato all'aumento di valore che le aree e gli immobili hanno conseguito per effetto di varianti urbanistiche, deroghe o mutamenti di destinazione d'uso. Si tratta di un “contributo straordinario” diverso ed aggiuntivo rispetto agli oneri di urbanizzazione, che va ad aggiungersi nei casi in cui a monte dell'intervento vi sia stata una determinata scelta pianificatoria di natura eccezionale*”;
- la scheda finanziaria, già approvata come Allegato C alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/01/2008, pur se legata a un procedimento di natura urbanistica avente validità decennale (del quale è sopraggiunta la decadenza per il decorso dei termini) e in origine destinata ad ambiti definiti (U.T.U.), conserva integralmente la sua oggettività di principio, essendo legata a voci di costo reali, parametri tecnici invariati e valori economici da mutuare all'atto dell'intervento da realizzare;

RITENUTO pertanto di dare applicazione al disposto normativo introdotto dall'art. 17 del D.L. 133/2014, convertito dalla Legge n° 164/2014, in considerazione della necessità di definire i procedimenti urbanistico-edilizi depositati agli atti del Comune (e in itinere), fornendo nel contempo un quadro contributivo certo ai cittadini ed agli operatori del settore, in relazione alle manifestazioni di interesse presentate e future in attesa della approvazione definitiva della Variante già adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 dell'otto aprile 2019;

DATO ATTO che:

per quanto riguarda la disciplina degli "interventi c.d. complessi", il beneficio pubblico:

1) degli interventi stessi, è da valutarsi sotto il profilo delle ricadute complessive sul territorio, in funzione:

- degli obiettivi di sostenibilità ambientale;
- della riqualificazione del territorio derivante dalla proposta;
- della convenienza pubblica in termini di quota percentuale di plusvalore economico a favore del Comune;

e che si può altresì ricomprendere nella convenienza pubblica vantaggi di valore sociale di interesse collettivo difficilmente valutabili in termini economici, quali ad esempio:

- riqualificazione patrimonio edilizio esistente;
- riqualificazione di aree degradate;
- recupero di aree esistenti mediante rigenerazione;
- razionalizzazione dell'attività produttiva;
- recuperi finalizzati al contenimento del suolo;
- aumento degli standard qualitativi ambientali ottimali;
- risanamenti e bonifiche ambientali;
- allontanamento di sorgenti di inquinamento e/o del rischio di incidente;
- riduzione di problematiche derivanti dall'applicazione di norme igienico-sanitarie;
- realizzazione di organici ed efficienti interventi di deflusso delle acque di intere zone urbanizzate;

2) per gli aspetti inerenti la perequazione negli "interventi c.d. puntuali", laddove disciplinata, prevede, da parte degli aventi titolo, la corresponsione di una quota del plusvalore generato dalla modifica della destinazione urbanistica richiesta;

OSSERVATO pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, che si delineano nel campo di applicazione del contributo, due modalità operative afferenti:

- a) da un lato i "programmi complessi" (es. L.R. n° 40/2017 e/o zone già assoggettate a disciplina perequativa dallo strumento urbanistico vigente) in cui la componente economica del beneficio pubblico è solo uno degli aspetti da considerare;
- b) dall'altro gli "interventi puntuali" per i quali la determinazione del contributo è riconducibile alla definizione letterale del comma 4-ter dell'art. 16 del DPR 380 mediante meccanismi di applicazione tabellare di aliquote da individuare;

RITENUTO opportuno e funzionale ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, al fine della quantificazione del contributo straordinario, in questa prima fase di applicazione e nelle more delle determinazioni regionali e dell'approvazione definitiva della Variante, avuto riguardo alla componente economica del beneficio pubblico, stabilire che la scheda finanziaria, già approvata come Allegato C alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/01/2008, pur se legata a un procedimento di natura urbanistica avente validità decennale (del quale è sopraggiunta la decadenza per il decorso dei termini) e in origine destinata ad ambiti definiti (U.T.U.), conserva integralmente la sua oggettività di principio, essendo legata a voci di costo reali, parametri tecnici invariati e valori economici da mutuare all'atto dell'intervento da realizzare;

DATO ATTO altresì che:

- qualora la modifica richiesta comporti sia modifica di destinazione d'uso che modifica dei parametri edificatori si opererà per sommatoria delle distinte situazioni ricorrenti;
- nelle situazioni in cui il vantaggio derivante dalla trasformazione non sia riscontrabile come modifica del valore tabellare IMU od OMI per assenza di riferimenti codificati, si opererà mediante perizia riferita ai valori di mercato, al reale vantaggio derivato dall'interesse

pubblico connesso all'intervento e riconosciuto dall'Amministrazione Comunale, secondo la procedura dell'accordo negoziato;

RITENUTO inoltre di stabilire che la corresponsione al comune del contributo straordinario:

- per i programmi complessi o accordi pubblico/privato possa avvenire sotto forma di:
 - cessione di aree per l'attuazione di programmi pubblici (servizi, edilizia residenziale pubblica, utilizzo per percorsi compensativi paralleli);
 - realizzazione di altre opere pubbliche per importi equivalenti;
 - qualora l'opera non sia funzionale, realizzabile od opportuna a giudizio dell'Amministrazione Comunale, si procederà alla monetizzazione dell'opera o cessione dovuta (da regolamentare in apposito accordo procedimentale ex art. 11 L. 241/1990, secondo lo schema che verrà allegato preliminarmente all'adozione della variante urbanistica);
- in caso di monetizzazione, gli importi andranno versati per il 50% entro 30 giorni dalla data di adozione della variante urbanistica, il rimanente 50% entro 90 giorni dalla definitiva approvazione e comunque prima dell'effettivo intervento edilizio di attuazione della previsione di Piano (rilascio del Permesso di Costruire).

RITENUTO di precisare che qualora venga concordata la realizzazione di opere in sostituzione del contributo straordinario, il privato dovrà presentare polizza fideiussoria bancaria a garanzia dell'importo dovuto, da svincolarsi a corresponsione/esecuzione avvenuta, con le modalità e nei termini che saranno indicati nel titolo edilizio da rilasciare;

RICHIAMATO il Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia edilizia);

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

SI PROPONE:

di richiamare, fare proprie ed approvare le premesse della presente proposta di deliberazione;

di disciplinare in via provvisoria, nelle more della determinazione di competenza regionale e dell'approvazione definitiva della Variante, il contributo straordinario di cui al comma 4 lett. d-ter dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001, stabilendo che, al fine della relativa quantificazione, troverà applicazione su tutto il territorio comunale la scheda finanziaria, già approvata come Allegato C alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/01/2008, pur se legata a un procedimento di natura urbanistica avente validità decennale (del quale è sopraggiunta la decadenza per il decorso dei termini) e in origine destinata ad ambiti definiti (U.T.U.), che conserva integralmente la sua oggettività di principio, essendo legata a voci di costo reali, parametri tecnici invariati e valori economici da mutuare all'atto dell'intervento da realizzare;

di dare atto che si debbano ricondurre alle fattispecie assoggettate al versamento del contributo straordinario i seguenti casi:

- a) permessi di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001 e procedura SUAP;

- b) Interventi conseguenti a varianti urbanistiche al PRG con procedura SUAP ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010;

e che per detti interventi in deroga o variante il maggior valore sia calcolato quale differenza tra il valore di mercato del fabbricato (tratto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, OMI – Osservatorio Mercato Immobiliare) da realizzare ed il costo complessivo dell'opera; si stabilisce a tal fine che il costo complessivo dell'opera è pari al costo di costruzione finita tratto dai prezzi informativi delle opere edili rilevati dalla Camera di Commercio in Provincia di Teramo sommato al contributo di costruzione ed alle spese tecniche;

qualora la modifica richiesta comporti sia modifica di destinazione d'uso che modifica dei parametri edificatori si opererà per sommatoria delle distinte situazioni ricorrenti;

nelle situazioni in cui il vantaggio derivante dalla trasformazione non sia riscontrabile come modifica del valore tabellare IMU od OMI per assenza di riferimenti codificati, si opererà mediante perizia riferita ai valori di mercato, al reale vantaggio derivato dall'interesse pubblico connesso all'intervento e riconosciuto dall'Amministrazione Comunale, secondo la procedura dell'accordo negoziato;

di stabilire che le MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO, fatti salvi i diversi termini indicati negli accordi pubblico/privato, saranno effettuate come segue:

- per i programmi complessi o accordi pubblico/privato potranno concretizzarsi sotto forma di:
 - cessione di aree per l'attuazione di programmi pubblici (servizi, edilizia residenziale pubblica, utilizzo per percorsi compensativi paralleli);
 - importi equivalenti;
 - qualora l'opera non sia funzionale, realizzabile od opportuna a giudizio dell'Amministrazione Comunale, si procederà alla monetizzazione dell'opera o cessione dovuta (da regolamentare in apposito accordo procedimentale ex art. 11 L. 241/1990, secondo lo schema che verrà allegato preliminarmente all'adozione della variante urbanistica e garantito da apposita polizza fideiussoria ai fini del rispetto degli impegni assunti);
- in caso di monetizzazione gli importi andranno versati per il 50% entro 30 giorni dalla data di adozione della variante urbanistica, il rimanente 50% entro 90 giorni dalla definitiva approvazione e comunque prima dell'effettivo intervento edilizio di attuazione della previsione di Piano (rilascio del Permesso di Costruire);

~~di precisare che qualora venga concordata la realizzazione di opere in sostituzione del contributo straordinario, il privato dovrà presentare polizza fideiussoria bancaria a garanzia dell'importo dovuto, da svincolarsi a corresponsione/esecuzione avvenuta, con le modalità e nei termini che saranno indicati nel titolo edilizio da rilasciare;~~

“di precisare che qualora venga concordata la realizzazione di opere in sostituzione del contributo straordinario, il privato dovrà presentare polizza fideiussoria bancaria a garanzia dell'importo dovuto, da svincolarsi solo al momento dell'approvazione definitiva del certificato di collaudo delle opere, da realizzare prima del rilascio del Permesso di Costruire, con le modalità e nei termini che saranno indicati nella convenzione, allegata al progetto esecutivo delle opere da realizzarsi e approvata dall'Amministrazione”();*

di riservarsi la facoltà di introdurre modifiche e/o integrazioni al presente provvedimento in relazione a fattispecie non contemplate o sopravvenute modifiche normative o differenti valutazioni di merito;

di stabilire in particolare che la percentuale del “maggior valore” generato dalla trasformazione urbanistico/edilizia da corrispondere all’Ente è fissata nella misura pari al 50% di detto plus-valore;

di stabilire altresì che detta somma del 50% sarà erogata dalla parte privata che ha proposto l’intervento di trasformazione al Comune sotto forma di “contributo straordinario” (attestante l’interesse pubblico) in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche o comunque per finalità di mantenimento di dette opere;

di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di predisporre specifico capitolo di bilancio in cui incassare la quota parte di contributo straordinario che dovrà essere vincolata alla effettuazione di specifici interventi e servizi da realizzarsi nel contesto in cui ricade l’intervento;

SI PROPONE, INOLTRE, stante l’urgenza del provvedimento:

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

N.B.:I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

(*) Emendamento presentato, approvato ed inserito nel corso della seduta.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Area Tecnica - Urbanistica

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 28/12/2020

Il Responsabile del Settore f.f.
(Lodovico Serranò)

SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

Li, 28/12/2020

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Daniele Gaudini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;

Acquisiti sulla stessa i pareri di cui all'art. 49 del Tuel;

Udita la relazione del **Sindaco**, il quale, dopo aver sintetizzato il contenuto della proposta, suggerisce un emendamento da apportare alla stessa, nel senso che, nel dispositivo, l'ultimo capoverso di Pag. 7, dove si dice:

“di precisare che qualora venga concordata la realizzazione di opere in sostituzione del contributo straordinario, il privato dovrà presentare polizza fidejussoria bancaria a garanzia dell'importo dovuto, da svincolarsi a corresponsione / esecuzione avvenuta, con le modalità e nei termini che saranno indicati nel titolo edilizio da rilasciare”...

occorre riscriverlo, introducendo delle modifiche e sostituirlo come segue:

- *“di precisare che qualora venga concordata la realizzazione di opere in sostituzione del contributo straordinario, il privato dovrà presentare polizza fidejussoria bancaria a garanzia dell'importo dovuto, da svincolarsi solo al momento dell'approvazione definitiva del certificato di collaudo delle opere, da realizzare prima del rilascio del Permesso di Costruire, con le modalità e nei termini che saranno indicati nella convenzione, allegata al progetto esecutivo delle opere da realizzarsi e approvata dall'Amministrazione”;*

Uditi i vari interventi che, trascritti in sintesi dall'Uff. Segreteria, vengono allegati al presente provvedimento **sub lett. A)**;

Ritenuto di dover provvedere alla approvazione della cennata proposta;

Attesa la competenza del C.C. ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del TUEL;

Posto a votazione dal Sindaco l'emendamento da lui proposto, nei modi e nei termini sopra meglio esplicitati, lo stesso viene approvato come segue:

- A favore dell'emendamento **n. 8** (Gruppo “Mosciano Democratica”);
- Contrari all'emendamento **n. 3** (Gruppo “Obiettivo Mosciano”);

Posta a votazione dal Sindaco la proposta di delibera che precede, come sopra emendata, si ottiene:

Con voti favorevoli **n. 8** (Gruppo “Mosciano Democratica”) e contrari **n. 3** (Gruppo “Obiettivo Mosciano”), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede, come sopra emendata.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;

Con voti favorevoli n. **8** (Gruppo "Mosciano Democratica") e contrari n. **3** (Gruppo "Obiettivo Mosciano"), espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4[^] comma del Tuel.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
(Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
(Francesca De Camillis)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all'albo on - line l' 11/01/2021 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

Dalla Residenza Comunale, li 11/01/2021

L'istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 30/12/2020, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dall'11/01/2021 al _____.

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo
